

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AOSTA

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta nell'adunanza del 31 marzo 2025

Organismo iscritto al n. 380 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente Regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge su ordine del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.
2. Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione (di seguito solo O.d.M. Forense) o in forma libera.
2. La domanda di mediazione contiene:
 - a) i dati identificativi anagrafici; e fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti (sia telefonici sia digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 5, punto 5, del presente Regolamento;
 - b) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
 - c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente Regolamento;
3. La domanda contiene altresì:
 - a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - b) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria sia delle parti sia degli Avvocati ai quali inviare i distinti link del collegamento;
 - c) in caso di mediazione demandata dal Giudice, l'indicazione degli estremi del provvedimento di rinvio in mediazione e la sua allegazione;
 - d) quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice, l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello Stato rilasciato dal C.O.A. territorialmente competente e la sua allegazione, ovvero la sola istanza di

ammissione, regolarmente depositata, qualora non sia ancora intervenuta la delibera del C.O.A. competente; in tale secondo caso, prima della conclusione del procedimento di mediazione, deve comunque essere depositato il provvedimento di cui sopra.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'O.d.M. esclusivamente con le modalità anche telematiche indicate sul sito dell'O.d.M.
5. Alla domanda la parte istante deve allegare il documento di identità in corso di validità, il codice fiscale, l'informativa privacy sottoscritta, la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023. Nel caso di persona giuridica vanno allegati la visura della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni o la delibera di nomina dell'amministratore per i Condomini.
6. Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del Regolamento-

Art. 3 - Adesione alla mediazione

1. L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte, deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'O.d.M. e essere depositata non oltre la data fissata per il primo incontro.
2. L'adesione alla mediazione contiene:
 - a) i dati identificativi anagrafici e fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti (sia telefonici sia digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 4, punto 5, del presente Regolamento;
 - b) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
 - c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente Regolamento;
3. La adesione può contenere:
 - a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con eventuale modifica del valore della controversia.
 - b) la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto cui vada estesa la mediazione con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato;
 - c) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria sia delle parti sia degli Avvocati ai quali inviare i distinti link;

- d) quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice, l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello Stato rilasciato dal CO.A. territorialmente competente e la sua allegazione, ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, qualora non sia ancora intervenuta la delibera del CO.A. competente; in tale secondo caso, prima della conclusione del procedimento di mediazione, deve comunque essere depositato il provvedimento di cui sopra.
4. La adesione alla mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'O.d.M. esclusivamente con le modalità anche telematiche indicate sul sito dell'O.d.M..
5. All'adesione la parte invitata deve allegare il documento di identità in corso di validità, il codice fiscale, l'informativa privacy sottoscritta, la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023. Nel caso di persona giuridica vanno allegati la visura della CCIM o lo Statuto per le Associazioni o la delibera di nomina dell'amministratore per i Condomini.
6. Il deposito dell'adesione della parte invitata al procedimento costituisce accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 4 - Istanza congiunta di mediazione

1. La domanda congiunta di mediazione sottoscritta con firma autografa o digitale dalle parti deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'O.d.M..
2. La domanda congiunta di mediazione contiene
- a) i dati identificativi anagrafici e fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti (sia telefonici sia digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 5, punto 5, del presente Regolamento;
 - b) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
 - c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente Regolamento;
3. La domanda di mediazione congiunta contiene altresì:
- a) la eventuale concorde indicazione del nominativo del Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'O.d.M.;
 - b) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - c) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria sia delle parti sia degli Avvocati ai quali inviare i distinti link del collegamento;
 - d) in caso di mediazione demandata dal Giudice, l'indicazione degli estremi del provvedimento di rinvio

in mediazione e la sua allegazione;

- e) quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice, l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello Stato rilasciato dal C.O.A. territorialmente competente e la sua allegazione, ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, qualora non sia ancora intervenuta la delibera del CO.A. competente; in tale secondo caso, prima della conclusione del procedimento di mediazione, deve comunque essere depositato il provvedimento di cui sopra.
- 4. La domanda congiunta di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'O.d.M. esclusivamente con le modalità anche telematiche indicate sul sito dell'O.d.M.
- 5. Alla domanda congiunta di mediazione tutte le parti devono allegare il documento di identità in corso di validità, il codice fiscale, l'informativa privacy sottoscritta, la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e delle indennità di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023. Nel caso di persona giuridica vanno allegati la visura della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni o la delibera di nomina dell'amministratore per i Condomini.
- 6. Il deposito della domanda congiunta di mediazione costituisce per tutte le parti accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 5 - La Segreteria

- 1. La Segreteria dell'O.d.M. amministra il servizio di mediazione.
- 2. La Segreteria tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, degli avvocati che le assistono, all'oggetto della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del Mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 28/2010, all'eventuale rifiuto a di tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione se separato e non contenuto nel verbale, tutti completi di data.
- 3. Su richiesta e, con eventuali costi a carico della parte richiedente che ne abbia titolo, la Segreteria rilascia copia dei seguenti atti: i verbali, il documento contenente l'eventuale proposta del Mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione se separato e non contenuto nel verbale.
- 4. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali di cui all'art.2, commi 1 e 2, art. 3 commi 1 e 2, art. 4 commi 1 e 2 del presente Regolamento e l'avvenuto pagamento delle indennità e spese per il primo incontro come precisate all'art. 28 del D.M. 150/2023, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico.
- 5. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
 - a. alla parte istante e all'avvocato: il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

- b. all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione, il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno 8 (otto) giorni prima dell'incontro, la propria adesione a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura speciale e sostanziale.
 - c. a tutte le parti e agli avvocati, in caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica o collegamento da remoto, le istruzioni e gli strumenti necessari per il collegamento e i link necessari per accedere ciascuno alla stanza virtuale.
6. La parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione depositata, fermo restando l'obbligo dell'O.d.M. ad procedere alla comunicazione secondo il punto 5. che precede.
7. Nel rispetto dell'art. 47 comma 6 del DM n.150/23 e a semplice richiesta delle parti "costituite" che ne sostengono eventuali costi, la Segreteria garantisce l'accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni, fatte salve le produzioni documentali riservate alla visione del solo Mediatore. Il diritto di accesso agli atti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate, è riservato alla sola parte depositante.

Art. 6 - Sede del procedimento

- 1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede principale dell'Organismo.
- 2. Il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti e del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo,

3. Art. 7 - Modalità di svolgimento degli incontri

- 1. Le parti partecipano personalmente alla mediazione con l'assistenza di un avvocato iscritto all'Albo, salvo quanto previsto dalla legge.
- 2. La parte impossibilitata in forza di giustificato motivo a presenziare personalmente, può delegare un terzo munito dei poteri formali e sostanziali per partecipare al procedimento in sua vece e per concludere l'eventuale accordo. La delega per la partecipazione all'incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 28/2010, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferitagli unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.
- 3. Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte, cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del Mediatore.
- 4. Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo, nel qual caso l'O.d.M. mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti.
- 5. Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:
 - a) tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'O.d.M. non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso

e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

- b) Con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il Regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.
- c) La sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento.
- d) Durante la sessione il Mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto di confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate.
- e) Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al Mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare.
- f) I partecipanti devono attenersi alle istruzioni del Mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il Mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data.
- g) Eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati telematicamente secondo le indicazioni del Mediatore e nel rispetto delle modalità in uso all'O.d.M.
- h) Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti e agli avvocati insieme ai link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'O.d.M.. Il link inviato a ciascuna parte e a ciascun avvocato per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento, l'O.d.M. non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link ricevuto.
- i) Al momento stabilito, come comunicato alle parti e agli avvocati, il Mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".
- j) All'incontro possono partecipare esclusivamente il Mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione alla Segreteria del documento di identità e previa loro identificazione da parte del Mediatore dello stesso.
- k) Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non

consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il Mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti e agli avvocati la data e l'ora del nuovo incontro.

- l) Quando il Mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'art. 8, commi 4 e 5, del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla lettera m).
- m) Se non vi è il consenso previsto dalla precedente lettera l), le firme di tutti i partecipanti sono apposte con modalità analogica avanti il Mediatore.
- n) Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante l'incontro siano firmati senza indugio.

Art. 8 - La mediazione in modalità telematica

1. Ai sensi dell'art. 8-bis del D. Lgs 28/2010 e s.m.i. la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica e in tal caso gli atti del procedimento sono formati dal Mediatore e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità visibilità delle persone collegate da remoto.
3. Gli incontri con la partecipazione di una o più parti da remoto si svolgono secondo i criteri dettati al punto 5 dell'art. 7 del presente Regolamento
4. A conclusione del procedimento il Mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale l'accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al Mediatore.
5. Il Mediatore, ricevuto il documento di cui al punto 4, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'Organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
6. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'O.d.M., in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 9 - Funzioni e designazione del Mediatore

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

3. I mediatori devono essere iscritti all'albo degli Avvocati e possono essere inseriti, sulla base delle competenze dichiarate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie.
4. Il Responsabile dell'O.d.M. provvede alla designazione del Mediatore, secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia, della competenza del Mediatore e fissa il luogo e la data del primo incontro che si terrà, non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo, in caso di domanda congiunta di mediazione, diversa concorde indicazione delle parti. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi Mediatori si potrà procedere, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del numero di mediazioni svolte con successo). Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo le valutazioni del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.
5. Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'O.d.M.; in difetto di indicazione concorde del Mediatore o quando l'O.d.M. ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al precedente punto 4.
6. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 4 punto 5 le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso Mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'O.d.M. In tal caso, almeno 5 giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla Segreteria il nominativo concordato. In tale ipotesi, con l'approvazione del Responsabile dell'O.d.M., il Mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Se la richiesta delle parti, per giustificati motivi non è condivisa dal Responsabile dell'Organismo, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.
7. In ogni momento le parti possono richiedere al Responsabile dell'O.d.M., in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile nomina un altro Mediatore secondo i criteri di cui sopra al punto 4. Nel caso in cui Mediatore è il Responsabile dell'Organismo la designazione del sostituto verrà deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Organismo
8. In caso di sopravvenuta impossibilità del Mediatore, il Responsabile provvederà alla nomina di un altro Mediatore secondo i criteri di cui sopra al punto 4. Nel caso in cui Mediatore è il Responsabile dell'Organismo la designazione del sostituto verrà deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Organismo.
9. Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'organismo.
10. Il Mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art. 12 *bis* del decreto citato, che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.
11. Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
12. Al momento dell'accettazione, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di indipendenza

e di imparzialità, secondo la formula predisposta dal Consiglio Direttivo e attenendosi comunque a quanto prescritto dall'art. 10 del presente Regolamento.

- 13.** Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il Mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici anche iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU attualmente in vigore presso il Tribunale o, in assenza delle tabelle, sulla base delle tariffe professionali stabilite con D.M. 30.05.2002 per i periti e i CTU nominati dal Tribunale (art. 22, comma 1, lett. t) del D.M. 150/2023 e successive modificazioni). Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art. 9 primo comma del d. Lgs. n.28/10. L'onere di comunicare al consulente l'obbligo di riservatezza è a carico delle parti. Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

Art. 10 - Obblighi del Mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del Mediatore.

- 1.** Non può svolgere la funzione di Mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:
 - a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
 - b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
 - c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
 - d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
 - e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.
- 2.** Chi ha svolto la funzione di Mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.
- 3.** Il Mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento previsti dalla legge e dall'O.d.M., nonché rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del Regolamento dell'O.d.M., del Codice Etico adottato dall'O.d.M., del Codice Deontologico Forense.
- 4.** Il Mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile dell'O.d.M. con le modalità indicate dallo stesso.
- 5.** Al momento dell'accettazione dell'incarico il Mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di

indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al Responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: *"di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il Regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il Responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni"*.

6. In ogni caso il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'O.d.M. dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.
7. Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza, affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
8. Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
9. Il Mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.
10. In ogni caso il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza giustificata motivazione per più di tre volte in un triennio, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Art. 11 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il Mediatore, le parti, la Segreteria e tutti coloro che partecipino al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

7. In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'O.d.M., la Segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi, e alle parti e ai loro avvocati dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro organismo de medesimo circondario in conformità all'art. 41 del D.M. n. 150/2023.

Art. 12 - Procedimento di mediazione

1. Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità, di un Mediatore ausiliario (cd. Co-Mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti.
2. Per lo svolgimento del primo incontro il Mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore. Qualora ne ravvisi la necessità (a puro titolo esemplificativo per particolare complessità delle questioni controverse, per il rilevante numero delle parti, per la concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione), il Mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre l'incontro oltre le due ore, eventualmente nella stessa giornata, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Organismo.
3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo 28/10, il Mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
4. Solo le parti ritualmente costituite che abbiano corrisposto le indennità dovute per il primo incontro di mediazione, possono richiedere, con giustificato motivo, un rinvio della prima seduta.
5. Al termine di ciascun incontro il Mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
6. Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, ciò che comporta accettazione delle ulteriori spese di mediazione.
7. Tutte le richieste di rinvio devono essere sempre motivate e sono valutate caso per caso dal Mediatore.
8. Il verbale di primo incontro è sottoscritto dalle parti, dagli avvocati, da eventuali altri partecipanti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Ad esclusione della mediazione telematica, il verbale di primo incontro deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti e dal Mediatore con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale.
9. In caso di mediazione telematica, il verbale di primo incontro è sottoscritto da tutti mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
10. Il verbale di primo incontro, non in formato digitale, viene redatto in tanti originali, quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per l'O.d.M.
11. Tutti i verbali intermedi, salvo che le parti non assumano specifici obblighi, sono sottoscritti dal solo Mediatore.

Art. 13 - Proposta del Mediatore

1. Quando le parti non raggiungano un accordo, il Mediatore, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale, qualora disponga di tutti gli elementi necessari. In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al Mediatore di formulare una proposta di conciliazione.
2. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il Mediatore non può formulare la proposta.
3. Prima di formulare la proposta il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.lgs 28/2010.
4. Il Mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
5. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal Mediatore.
6. Le parti fanno pervenire al Mediatore e alla Segreteria dell'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal Mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine concesso, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 14 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:
 - a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti,
 - b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del Mediatore;
 - c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore;
 - d) quando il Mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento dopo aver sentito le parti.
 - e) quando lo richiedano le parti o una di esse per mancanza dei presupposti per raggiungere un accordo.
2. Se è raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.
3. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
4. Il verbale conclusivo è sottoscritto dalle parti, dagli avvocati, da eventuali altri partecipanti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Ad esclusione della mediazione telematica, il verbale conclusivo eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutti con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale.
6. In caso di mediazione telematica, il verbale conclusivo è redatto e sottoscritto ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
7. Il verbale conclusivo, non in formato digitale, contenente l'accordo di conciliazione, viene redatto in tanti originali, quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per l'O.d.M.
8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Art. 15 - Valore della lite e dell'accordo di conciliazione.

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del valore della lite in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dal Responsabile dell'O.d.M. con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, le parti d'intesa con il Mediatore ne determinano il valore. In mancanza di intesa, il valore dell'accordo è determinato dal Responsabile dell'O.d.M. con atto comunicato alle parti. Il valore dell'accordo va comunque sempre espressamente indicato nel verbale conclusivo.

Art. 16 - Indennità

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'O.d.M. un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del Mediatore.
2. Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'O.d.M. per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 3 comma 3 del presente Regolamento.
3. Sono dovuti a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
 - € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

- € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
 - € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
- 4.** Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
- € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
 - € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
 - € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
- 5.** Gli importi di cui sopra ai punti 3 e 4 debbono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte invitata, al momento dell'adesione al primo incontro.
- 6.** Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti 3 e 4.
- 7.** Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'art. 30, comma 1, e quindi alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4, maggiorate del 10%.
- 8.** Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.28/10 o quando è demandata dal giudice, le indennità di mediazione di cui sopra ai punti 3 e 4 sono ridotte di un quinto.
- 9.** In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4, maggiorate del 25%.
- 10.** Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità della tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4.
- 11.** Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.28/10 o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate ai sensi dei punti 7, 9 e 10 del presente articolo, sono ridotte di un quinto.
- 12.** Per il calcolo delle spese di mediazione secondo la tabella di cui all'Allegato A) al D.M. 150/2023 e s.m.i. e all'art. 31 del medesimo decreto, si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile e l'importo delle spese di mediazione deve essere calcolato, per ogni mediazione, in proporzione al valore della lite tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento.
- 13.** Le parti sono tenute in solido a corrispondere all'O.d.M. le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità dell'Allegato A) al DM 150/23 che devono essere corrisposte comunque prima della fine del procedimento.
- 14.** Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica.

15. Tutti gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge. Per coloro che agiscono in regime di split payment andrà escluso il valore dell'iva dal versamento. I residenti all'estero e le società con sede legale all'estero dovranno verificare l'applicabilità dell'iva

Art. 17 - Patrocinio a spese dello Stato

1. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del decreto legislativo 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.
2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento unitamente allo statuto e al codice etico e di condotta verrà trasmesso, ai sensi degli artt. 13 e 14 e 42 del D.M. 150/2023 al Responsabile del Registro presso in Ministero della Giustizia.

Le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto entreranno in vigore decorsi i termini previsti dal D.M. 150/2023.